



Tribunale Ordinario di Oristano

Procedure Concorsuali

Il Giudice designato, dott. Andrea Bonetti, nel procedimento unitario portante il n. 14 - 1/2025, promosso da al Sig. [REDACTED], C.F: CNSFRZ81B28E004T, d'ora in poi anche solo "debitore" o "ricorrente", iscritta al n. di prot. 53 del 06.07.2023.

letto l'art. 70 C.C.I., ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 28.4.25 il Sig. [REDACTED] ha depositato domanda di apertura del procedimento unitario ai fini dell'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

L'art. 70 C.C.I. stabilisce che il giudice, ai fini della fissazione dell'udienza di omologa della proposta e del piano, deve preliminarmente verificarne l'ammissibilità. La disposizione ha finalità evidentemente acceleratoria, essendo volta a consentire l'arresto in limine della procedura in caso di manifesta insussistenza dei presupposti di ammissibilità. E' peraltro evidente che le valutazioni compiute dal giudice al momento della fissazione dell'udienza non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione, essendo in ogni caso riesaminabili in sede di omologa (arg. ex Cass. 30 gennaio 2017, n. 2234; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31477).

Risulta sussistere alla luce della produzione in atti la competenza territoriale del Tribunale adito.

L'istante ha provato la propria qualità soggettiva di "consumatore", ovvero "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

La ricorrente risulta essere un lavoratore dipendente, né ha mai svolto in precedenza attività economiche di altro tipo.

L'elenco dei creditori e l'esposizione delle cause dell'indebitamento rendono evidente la circostanza che la massa passiva da ristrutturare riguarda esclusivamente rapporti estranei ad attività libero professionali o imprenditoriali. Non ricorrono, inoltre, come dedotto ed attestato dal gestore della crisi, le condizioni ostative soggettive di cui all'art. 69 C.C.I., atteso che il ricorrente:

- non risulta esdebitato nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
- non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte.



Quanto agli ulteriori due presupposti ostativi indicata dalla norma, attinenti alla colpa grave o malafede nella causazione del sovraindebitamento ed al compimento di atti in frode, essi rilevano in questa fase solo quando ne risulti l'immediata evidenza, dovendo essere viceversa accertati nel pieno contraddittorio delle parti nell'ambito del giudizio di omologa.

Sono atti in frode prontamente rilevabili, e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità, quelli consistenti nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.

La vigente normativa in tema di sovraindebitamento è infatti fondata su requisiti di meritevolezza, del tutto assenti nella soluzione alternativa della crisi delle imprese fallibili, e la cui sussistenza è esclusa dal compimento di atti di disposizione pregiudizievoli che abbiano ridotto la garanzia patrimoniale generica a danno dei creditori (Trib. Milano, 18 novembre 2016, reperibile sul web). Nel caso in esame la produzione in atti delle visure ipocatastali, dei registri mobiliari (PRA), nonché dei estratti conto non ha fatto emergere evidenza di alcuna condotta dismissiva pregiudizievole per il ceto creditorio.

Il gestore della crisi ha inoltre attestato, ai sensi dell'art. 69 co. 2 lett. c) C.C.I., la completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda del debitore. Emerge poi dagli atti il presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento, da intendersi come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore", vale a dire l'indisponibilità di flussi di cassa (reddituali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (insolvenza). Nel caso in esame infatti la relazione del gestore della crisi, nell'espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, evidenzia che il reddito disponibile, al netto delle spese presuntivamente necessarie al sostentamento personale e familiare, non è sufficiente al pagamento delle rate mensili dell'esposizione finanziaria (rapporto rata/reddito inferiore all'unità).

La domanda proposta è completa e fornisce un quadro sufficientemente preciso e trasparente della situazione reddituale e patrimoniale del debitore, sia con riferimento alla massa passiva (elenco dei creditori), sia con riferimento alle componenti patrimoniali positive (beni ed entrate personali e del nucleo familiare). Va dunque condivisa la valutazione compiuta dal gestore della crisi sotto il profilo della completezza degli atti e documenti di riscontro dell'illustrata condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente. Occorre poi procedere, sempre ai fini dell'ammissibilità della domanda,



alla verifica della sufficiente determinatezza della proposta e del piano, i quali devono assicurare il soddisfacimento almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, con precisa indicazione "dei tempi e delle modalità" della ristrutturazione.

Nel piano presentato sono riportati i tempi e le modalità di soddisfazione del ceto creditorio.

non si ravvisano allo stato ragioni ostative sul piano dell'ammissibilità giuridica alla fissazione dell'udienza di omologa, risultando in particolare osservate le regole inderogabili sul trattamento dei creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca.

Stante l'incapacità della ricorrente di fare fronte ai debiti assunti nei confronti del creditore ipotecario e dei restanti creditori, si può ritenere che nel caso di non omologazione del presente piano di ristrutturazione dei debiti, l'unica alternativa reale possa consistere nel ricorso alla procedura di Liquidazione controllata ex art. 268 CCII.

Si ritiene, quindi, che la proposta presentata dalla ricorrente garantisca a quest'ultimo un soddisfacimento maggiore rispetto a quanto ne potrebbe derivare dalla procedura esecutiva in corso o da una eventuale liquidazione del patrimonio di cui all'art. 268 CCII.

Essendo venuta meno la previsione normativa che riconosceva ai creditori prelatizi, per la parte capiente del credito, il diritto alla soddisfazione entro il termine di un anno dall'omologa, deve ritenersi che, nell'attuale disciplina, ogni questione sui tempi, le percentuali (non irrisorie) e le modalità di soddisfazione dei creditori sono esclusivamente rimesse alla valutazione del ceto creditorio, legittimato a contestare ogni ragione di convenienza nelle forme previste dall'art. 70 co. 9 C.C.I. Non si ravvisano criticità in relazione al trattamento degli altri creditori.

Quanto ai crediti prededucibili si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 C.C.I.) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato. Va dunque senz'altro fissata l'udienza per l'omologa.

Misure protettive e cautelari

La ricorrente ha chiesto disporsi le seguenti misure protettive:

- a) più in generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 comma 4 CCII disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della consumatore, nonché di ogni altra misura idonea a conservare l'integrità dello stesso fino alla conclusione della procedura;

- b) disporre la sospensione della cessione del quinto dello stipendio sulle posizioni debitorie intestate a [REDACTED] S.P.A. n. 01634822 e [REDACTED] n. CQ0000000070048556;
- c) disporre la sospensione del mutuo ipotecario contratto col [REDACTED] dalla omologa del piano ai sensi dell'art. 67, comma 4, CCII col pagamento degli interessi legali.

L'art. 70 C.C.I. detta al comma quattro una speciale disciplina sulle misure protettive, da ritenersi prevalente sulle disposizioni degli artt. 54 e 55 C.C.I. tenuto conto che alle disposizioni del titolo III le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento fanno rinvio solo per quanto non diversamente previsto dal Capo II del Titolo IV. In particolare, ferma la competenza monocratica, la misura è disposta dal giudice designato per il procedimento unitario in uno con il decreto di ammissione della proposta e del piano senza necessità di preventiva instaurazione del contraddittorio con i creditori interessati. La tutela del contraddittorio è infatti garantita in via successiva per il tramite del *sub* procedimento di revoca attivabile dal creditore (o d'ufficio in caso di atti in frode), la cui trattazione può avvenire anche in forma scritta (art. 70 co. 5 C.C.I.).

Con riferimento al tipo di misure che possono essere adottate nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, accanto alla già prevista sospensione delle procedure esecutive pendenti, vengono introdotte dal Codice della Crisi anche la sospensione delle azioni cautelari già promosse ed il divieto di intraprendere *ex novo* azioni esecutive e cautelari. Inoltre, diversamente da quanto anteriormente stabilito dall'art. 12 bis l. 3/2012, le misure protettive possono assumere carattere atipico, aggiungendosi alla sospensione delle misure esecutive e cautelari ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Nel caso di specie deve dunque ritenersi ammissibile non solo il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, ma anche la sospensione degli effetti delle clausole "autoliquidanti" dei contratti di finanziamento.

Le trattenute sulla busta paga della ricorrente, infatti, determinano l'effetto di consentire la soddisfazione di un credito concorsuale, peraltro di rango chirografario, al di fuori delle regole stabilite dal debitore nel piano di ristrutturazione ed in violazione della *par condicio creditorum*. Proprio al fine di evitare che il debitore possa eseguire pagamenti preferenziali nelle more dell'omologazione è del resto specificamente individuata dalla legge la misura dell'inibitoria al compimento di atti di straordinaria amministrazione, fra cui può annoverarsi l'estinzione di debiti anteriori al di fuori dei limiti della proposta, sicché analogamente deve ritenersi consentito disporre l'inefficacia temporanea, fino all'esito del procedimento, delle clausole di cessione di quinto

stipendiale o di delega di pagamento. Perché l'effetto protettivo si realizzi senza determinare un definitivo pregiudizio per il creditore occorre peraltro prevedere che le somme destinate alla soddisfazione delle linee di credito garantite siano versate dal datore di lavoro su un conto vincolato appositamente aperto dal gestore della crisi, in modo da poter essere poi svincolate per l'esecuzione del piano omologato o in alternativa per la restituzione al creditore avente diritto in caso di mancata omologa. Quanto ai presupposti per l'accoglimento delle istanze cautelari, oltre al *fumus* rappresentato dalla sussistenza delle condizioni per l'ammissione della proposta e del piano di ristrutturazione, già vagliate, il tribunale deve valutare il **periculum in mora**, inteso come strumentalità della misura a consentire il "buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza" (art. 2 lett. p) C.C.I.), ovvero "ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" (art. 54 co. 1 C.C.I.).

Nella fattispecie in esame, tanto il divieto di azioni esecutive quanto la sospensione delle clausole autoliquidanti dei contratti di finanziamento, per le ragioni sopra specificate, favoriscono l'attuazione della proposta e del piano nell'interesse del ceto creditorio, assicurando la conservazione dell'integrità patrimoniale.

Per quanto riguarda invece l'istanza di sospensione del mutuo ipotecario contratto col Banco di Sardegna per 22 mesi dalla omologa del piano ai sensi dell'art. 67, comma 4, CCII col pagamento degli interessi legali, sul punto si ritiene più corretto provvedere all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, essendo la questione, più che relativa alla protezione del patrimonio, maggiormente attinente alle modalità di esecuzione del piano.

Non occorre fissare alcun termine di durata delle misure concesse, essendo essa fissata *ex lege* fino alla conclusione del procedimento.

Nulla va infine disposto sulle spese tenuto conto dell'assenza di contraddittorio in questa fase processuale.

P.Q.M.

Fissa per l'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore l'udienza del 1.10.25 ore 12.00.

Dispone che la proposta ed il piano ed il presente decreto siano immediatamente pubblicati a cura del gestore della crisi sul sito internet istituzionale del Tribunale di Oristano e siano comunicati entro trenta giorni a tutti i creditori, con avviso che gli stessi dovranno comunicare al gestore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza dovendo le successive comunicazioni effettuarsi in cancelleria.



Onera il gestore della crisi, in caso di comunicazioni telematiche, di allegare agli atti gli originali delle ricevute di consegna nei formati consentiti.

Assegna ai creditori termine di venti giorni successivi alla comunicazione per presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec indicato nella comunicazione del gestore della crisi.

Assegna al gestore della crisi successivo termine, sentito il debitore, per riferire al giudice e proporre eventuali modifiche del piano che ritenga necessarie, specificando se esse siano condivise dal ricorrente.

concede la sospensione della cessione del quinto dello stipendio sulle posizioni debitorie intestate a **[REDACTED]** n. 01634822 e **[REDACTED]** n. CQ0000000070048556 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 comma 4 CCII

dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, fino alla conclusione della procedura;

dispone come in parte motiva per l'attuazione della misura della sospensione delle cessioni autoliquidanti mandando al gestore della crisi di notificare il presente provvedimento al datore di lavoro del ricorrente; ordina al medesimo di aprire un conto intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice.

Dispone che il debitore notifichi ai creditori interessati dalle misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio il presente decreto.

Si comunichi alle parti costituite.

Oristano, 16/06/2025

Il Giudice

Andrea Bonetti